

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Giovedì 3 luglio 1997. — Presidenza del Presidente Salvatore BIASCO.

La seduta inizia alle 13,15.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente, Salvatore BIASCO, comunica che il Presidente della Camera, in data 1^o luglio 1997, ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Gaetano Rabbito, in sostituzione del deputato Roberto Barbieri, dimissionario.

Schema di decreto legislativo di riforma delle disposizioni delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione di aziende, conferimento di aziende, fusione, scissione, e permuta di partecipazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 3, comma 161, lettere a), b), c), d), e) e g) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso da ultimo nella seduta del 1^o luglio scorso.

Il deputato Massimo BERRUTI afferma di condividere le considerazioni già emerse circa l'elevatezza dell'aliquota del 27 per cento prevista dall'articolo 1 del provvedimento, ritenendo preferibile una aliquota inferiore, che potrebbe individuarsi nell'ordine del 22 per cento. Esprime inoltre perplessità in ordine ai soggetti societari previsti dal comma 3 del medesimo articolo, laddove, facendosi ri-

ferimento solo all'articolo 2359, comma 1, n. 1 del codice civile, non vengono ricomprese le società individuate dai numeri 2 e 3 dello stesso comma. Analoga osservazione vale per il primo comma dell'articolo 3 dello schema di decreto. Quanto all'articolo 2, ritiene imprecisa la formulazione del secondo periodo del primo comma, riferito alla compensazione mediante crediti di imposta, poiché il credito può essere utilizzato a fini compensativi solo nella misura in cui abbia già abbattuto tutta l'imposta annua, e, quindi, si sia già trasformato in eccedenza; non condive inoltre il rinvio alla regolamentazione ministeriale disposto dal successivo quarto comma. In ordine all'articolo 4, comma 2, osserva che la facoltà di opzione ivi prevista andrebbe più opportunamente consentita in una fase dichiaratoria successiva al momento del conferimento; quanto ai commi 5 e 6 del medesimo articolo, ritiene che non sia chiaro il rapporto sequenziale tra le opzioni previste nei commi medesimi.

Venendo poi all'articolo 6, osserva che il meccanismo di diminuzione delle plusvalenze mediante le minusvalenze presupposto nella medesima disposizione non è agevolmente configurabile in base alla vigente normativa, recata dal TUIR del 1986. Consistenti perplessità suscita poi il riferimento alle « valide ragioni economiche » previste dall'articolo 7 dello schema di decreto, ritenendo egli che l'amministrazione finanziaria non possa sindacare con tale ampiezza discrezionale la libera

scelta di un imprenditore: tale formulazione dovrebbe in ogni caso essere redatta in modo tale che se un atto dell'imprenditore abbia anche valide ragioni economiche, non dovrebbe comunque considerarsi elusivo, benché possa risultarvi preponderante l'intento di ottenere risparmio d'imposta. Valuta poi criticamente la definizione di « cessione di crediti o di eccedenze di imposta » previste dall'articolo 7, comma 3, lettera c), trattandosi di due elementi che andrebbero tra loro disgiunti. Precisati ulteriori rilievi in ordine ai successivi commi 6 ed 8 del medesimo articolo 7, conclude ritenendo pleonastica la possibilità di rimborso prevista dall'ultima parte dell'articolo stesso, trattandosi dell'ovvia ripetizione di un diritto dei contribuenti.

Il Senatore Renato ALBERTINI, con riferimento alla rateizzazione in cinque anni senza interessi dell'imposta, osserva che tale previsione — comportante una aliquota effettiva del 20 per cento — contrasta con le indicazioni del Ministro in carica circa una omogeneizzazione del trattamento tributario dei redditi da capitale attestata sull'aliquota del 27 per cento. Ritiene inoltre equo che al beneficio in oggetto debba conseguire l'applicazione degli interessi legali.

In merito alle disposizioni antielusive dello schema di decreto ritiene riduttiva la dizione ivi impiegata, di cui si riserva di proporre apposite modifiche. In ordine alla disciplina dei conferimenti osserva che con essa si determina una discriminazione in danno delle imprese individuali e delle società di persone. Ritiene infine opportuno chiarire il senso e la portata del rinvio contenuto all'articolo 1, terzo comma, dello schema di decreto, all'articolo 2359 del codice civile.

Il Presidente Salvatore BIASCO, intervenendo in replica a chiusura della discussione generale, ritiene opportuno valutare in primo luogo la questione della aliquota del 27 per cento relativa all'imposta sostitutiva, da molti ritenuta troppo elevata. Premesso che tale livello tende ad equiparare la tassazione delle plusvalenze a quella che verrà introdotta per i *capital gains*, configurando così una necessaria uniformità della tassazione fiscale, osserva che l'aliquota medesima non sembra cor-

rispondere a quella vigente in altri paesi, ove la tassazione delle plusvalenze è, in prima approssimazione, la metà di quella applicabile ai profitti. Applicando il medesimo criterio nel nostro Paese, e presumendo che la tassazione dovrebbe da noi attestarsi, in un futuro prossimo, intorno al 41 per cento, ne dovrebbe derivare che l'imposta sostitutiva potrebbe oscillare, a regime, sul 20 per cento: questo livello verrebbe ad essere comunque superiore a quelli esteri, potendo così costituire un elemento di disturbo nella allocazione delle sedi di impresa. Va poi tenuto presente che l'individuazione di una aliquota sopportabile dal mercato finanziario produce incrementi di gettito, mentre una aliquota eccessivamente elevata opera in senso inverso. Qualunque sia la scelta che verrà effettuata essa dovrà comunque essere in sintonia con i recenti orientamenti comunitari, che incoraggiano ad adottare livelli di tassazione che contemperino tra loro l'esigenza di detassare le imprese con quella di recuperare base imponibile. Conclude sul punto osservando che al fine di determinare il livello effettivo della aliquota sarebbe opportuno intervenire, più che sul suo livello nominale, sui tempi di rateizzazione della stessa.

Una seconda questione concerne la tipologia di operazioni oggetto dello schema in esame, che a suo avviso, nel far riferimento alle cessioni di aziende intende ricomprendervi anche i conferimenti, in tal modo coinvolgendo nella sua applicabilità tutte le tipologie di imprese, ivi comprese le società di persone. Rileva inoltre che dal complesso del provvedimento potrebbero derivarne, qualora si determinino specifici comportamenti da parte della società conferente e del soggetto conferitario (ad esempio qualora la prima ceda le azioni ricevute in cambio della cessione e la seconda rivaluti le proprie azioni), alcuni aggravii di tassazione che si riserva di approfondire. Ritiene condivisibili le perplessità emerse nel corso del dibattito circa la macchinosità del sistema operante ai fini dell'applicazione della sospensione d'imposta: esso comporta, infatti che per un periodo quinquennale il soggetto conferente ed il soggetto conferitario debbano considerarsi congiuntamente tra loro, con inevitabili

difficoltà per l'amministrazione finanziaria all'effettuazione di un reale controllo. Tuttavia non appaiono agevolmente prospettabili ipotesi alternative, stante che sia l'eventualità di prevedere un sistema « binario » per tutti i contraenti che quella di consentire la sospensione della plusvalenza in capo alla sola conferente, con il contemporaneo pieno riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni conferiti in capo alla conferitaria, comporterebbero anch'esse varie difficoltà applicative. Ritiene pertanto opportuno affidare alla riflessione ministeriale le varie ipotesi configuratesi in materia nel corso dell'esame del provvedimento.

Quanto alla questione della normativa antielusiva, su cui si sono soffermati tutti gli intervenuti nel dibattito, ritiene che, quale che sia il tenore letterale della norma, essa non potrà evitare di consentire all'amministrazione finanziaria una valutazione comunque discrezionale dell'operato dell'azienda: l'elusione costituisce necessariamente una sorta di « navigazione » del contribuente nella normativa fiscale, finalizzata al risparmio di imposta, e occorre poterne verificare la correttezza; si riserva comunque di proporre nel parere una miglior formulazione dell'articolo 7, pur osservando che la recentissima attuazione, nel nostro ordinamento, del cosiddetto « diritto di interpello » (oltretutto configurato in termini perentori quanto ai tempi di risposta dell'amministrazione finanziaria) sembrerebbe far venire meno molte delle perplessità avanzate sulle disposizioni in oggetto.

Quanto ad alcune delle altre osservazioni emerse nel dibattito, deve rammentare che il provvedimento riguarda le società e non i redditi da attività professionale, come sembrano invece supporre alcuni degli intervenuti. Sull'osservazione relativa all'incompleto richiamo dell'articolo 2359 del codice civile ritiene — pur valutando opportuna una miglior definizione dei soggetti e delle operazioni interessate dallo schema — che esso serva a consentire all'amministrazione finanziaria di individuare con certezza i soggetti destinatari del provvedimento.

Conclude infine segnalando che, pur condividendo alcune perplessità relative

alla norma antielusiva concernente il riporto delle perdite, che è di tutta evidenza finalizzata ad evitare il commercio delle cosiddette « bare fiscali » in presenza di cambiamenti societari, ritiene comunque prevalenti gli aspetti positivi perseguiti dalla disposizione, che ora consentirà, differentemente dalla vigente disciplina, di operare il riporto delle perdite all'interno di uno stesso gruppo.

La seduta termina alle 14,30.

Giovedì 3 luglio 1997. — Presidenza del Presidente Salvatore BIASCO.

La seduta inizia alle 18,30.

Sui lavori della Commissione.

Il Presidente Salvatore BIASCO, in relazione al numero di pareri che la Commissione sarà chiamata ad esprimere, segnala l'opportunità di continuare nei ritmi di lavoro finora tenuti, eventualmente anticipando la ripresa dell'attività dopo la pausa estiva. Si riserva di predisporre uno specifico e dettagliato programma di lavoro da comunicare a tutti i componenti della Commissione e da sottoporre all'esame dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Schema di decreto legislativo recante norme sulla unificazione della base imponibile del lavoro dipendente ai fini fiscali e ai fini contributivi, semplificazione degli adempimenti dei datori di lavoro (esame ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

(Esame e rinvio).

Il deputato Giorgio BENVENUTO, *relatore*, dopo avere svolto alcune considerazioni di ordine generale sullo schema di decreto legislativo in titolo, si riserva di far pervenire alla Commissione una dettagliata relazione scritta.

Il Presidente Salvatore BIASCO, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18,45.